

Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - usi civici - Accertamento della "qualitas soli" - Giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

La giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, prevista dall'art. 29 della l. n. 1766 del 1927, sussiste ogniqualevolta l'accertamento della "qualitas soli" - e quindi la soluzione delle questioni relative all'accertamento dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico, nonché di quelle relative alla qualità demaniale del suolo - si ponga come antecedente logico giuridico della decisione; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo quando le domande sono dirette a censurare l'"iter" procedimentale, in via preventiva rispetto ad ogni indagine sulla qualità demaniale e collettiva dei terreni. (In applicazione del principio, la S.C. ha regolato la giurisdizione a favore del Commissario regionale per gli usi civici in un caso in cui il piano di sviluppo del comprensorio sciistico del monte Terminillo formava oggetto di questioni attinenti alla natura civico-demaniale di alcuni fondi e alla presenza di autorizzazioni al relativo cambio d'uso).

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 8252 del 22/03/2023 (Rv. 667326 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_041

Corte

Cassazione

8252

2022